

## IN EVIDENZA



ELENCO DELLE NOVITÀ FISCALI  
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

RINNOVATO IL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE  
DEL SETTORE ALIMENTARE-PANIFICAZIONE

INVIO PROSPETTO DISABILI  
ENTRO IL 31 GENNAIO 2018

A FEBBRAIO PREVISTA  
L'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018

PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI

## Licenze

- **Cedo** laboratorio di cucito completamente attrezzato per lavorazioni artigianali e industriali in zona Udine est. Per informazioni contattare il numero 3384083715.
- **Affitto** attività acconciatura unisex a Ronchi dei Legionari. Ottimamente avviata in posizione centrale e strategica. Prezzo molto interessante. Per info telefonare al 342.1960838
- **Vendo** causa cessazione attività per pensionamento, pasticceria ben avviata a Grado, con annesso laboratorio completamente attrezzato. Prezzo molto interessante. Per ulteriori informazioni num. 3338586519.
- **Vendo** "licenza" autotrasporto merci c/terzi illimitata ed Autotreno SCANIA - 4 assi (immatricolato 2003) con rimorchio (imm. 2005). Allestimenti Gru Fassi 455 (7 + 4 Sfilati idraulici con JIB) installata 2014. Per info 339 1787830.
- **Cedo o affitto** per raggiunti limiti di età avviata attività di estetica e centro abbronzatura in importante centro della Bassa Friulana. Contattare solo se realmente interessati, a ore serali. Tel. 370 3011994.

## Immobili / Proprietà

- **Vendo** locale commerciale fronte strada di mq 58 sito in Trieste, strada di Fiume 34/c, in ottime condizioni con bagno, riscaldamento centralizzato e possibilità di soppalco. Adatto ad attività artigianale o a negozio. Tel. 335 6782726 - 347 2224286.
- **Affittasi** a Trieste - Zona Industriale - locale di 120 mq circa, uso studio tecnico, laboratorio, posteggio, riscaldamento autonomo, aria condizionata. Per informazioni tel. 040/383838 in orario d'ufficio.
- **Vendo** recente capannone di 1800 mq circa, con uffici-bagni-mensa-spogliatoi, con 400 mt terreno recintato uscita autostrada Gradisca d'Isonzo. Tel. 347.8419507
- **Vendo** recente capannone di 1.800 mq circa, con uffici-bagni-mensa-spogliatoi, con 400 mt terreno recintato uscita autostrada Gradisca d'Isonzo. Tel. 347.8419507.
- **Vendo** recente capannone di 1800 mq circa, con uffici, bagni, mensa, spogliatoi, con 4000 mt terreno recintato, uscita Autostrada Gradisca d'Isonzo. Tel. 347.8419507

## Automezzi

- **Vendo** causa inutilizzo Peugeot Boxer 330 L1H1 a gasolio, cilind. 2200, potenza 74 Kw 100 cv. Immatricolato 30.12.2011, Km 23.316. Rullo, pianale multistrato, rivestimento alluminio. € 12.500 + iva, trattabili. Per info: Tel. 0434 247103.
- **Cedo** Fiat Daily cassone lungo con gru Fassi 20 + carrello rimorchio + cartellone pubblicitario bifacciale utilizzabile su entrambi i lati. Info 338 8273510.
- **Vendo** Iveco Daily 35,8 - furgone 7 posti con cassone ribaltabile trilaterale. Km 336.944, immatricolato 11/1993, diesel, cambio manuale. € 1200 + IVA trattabili. Tel. 0434 363149.

- **Vendo** trattorino CU con sacco raccolta in buono stato € 600. Tel. 3394592565.

## Attrezzature / Materiali

- **Vendo**, per cessazione attività, le seguenti macchine utensili ed attrezzature:
  - tornio parallelo Nosotti (2000 x250)
  - trapano a colonna Famup rag 40
  - seghetto alternativo Fabris 280
  - fresatrice universale a banco fisso "Oerlikon", corredata da apparecchiatura a controllo numerico computerizzato "Selca 1200" avente le seguenti caratteristiche e dimensioni: asse x mm. 1.050 - asse y mm. 530 - asse z mm. 320 accessoriata di testa birotativa con is050;
  - testina veloce con regime di rotazione di 1000/27000 giri/min. per microlavorazioni su tutti i tipi di metalli lavorabili alle macchine utensili e su materiali plastici come nylon, moplen, teflon, gomma rigida, p.v.c., vulcolan, ecc.;
  - attrezzatura e strumentazione varia e minuta di normale dotazione in officina meccanica.

Per informazioni rivolgersi al sig. Piusi Giordano cell. 338 7288571.

- **Vendo**, 2 diffusori calore Wella Climazione a piede - microvisore e microcamera per analisi cuoio capelluto - microscopio - 2 caschi da parrucchiere a piede. Tel. 0427 908053.
- **Vendesi** causa cessazione attività, attrezzature varie edili (pannelli in alluminio per costruzione muri, impalcature, muletto, sega da cantiere per tagliare piastrelle fino ad 1 mt., betoniera, ecc.). Prezzi interessantissimi. Tel. 339 3281041.
- **Vendo**, causa cessazione attività, materiale idraulico, attrezzature varie per installatori termoidraulici e negozio sito a Cormons con o senza arredi ed eventuale mostra bagni. Prezzi interessantissimi. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3393281041.
- **Offro** parco macchine taglieria - tagliacuci - rimaglio - travette - presse stiro rettilinee - lineari - macc. piane. Si cerca pure affitto commerciale. Tel. 0432.775418.
- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432600856 (pomeriggio).

## Varie

- **Offro** noleggio con o senza autista di furgoni aperti, chiusi, ribaltabili o con gru; tutti patente B. Per maggiori informazioni chiamare lo 0432 670083 o scrivere a info@pmpnoleggi.com
- **Vendo** ponteggi di marca Lama in alluminio e di marca Ceta. Per info e visione: 338 7615942 a Moimacco.
- **Offro** assistenza infermieristica, anche a domicilio e per anziani o disabili, zona Udine e Bassa Friulana. Disponibilità anche ore serali. Tel. 338 5677973.

## Informimpresa

Confartigianato FVG

### Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001  
Anno XVIII - N. 1 - 2018

Direttore responsabile: Tiziana Sabadelli

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo  
Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

Hanno collaborato a questo numero:

Salvatore Cane, Ketty Downey, Michele Feresin, Alessandro Ferreghini,  
Luca Matelich, Isabella Plazzotta, Raffaella Pompei, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia  
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl  
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - **Fax 0432 516765**

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Ditta \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## In questo numero:

### Fisco

---

Scadenze di febbraio 2018	pag. 4
L'elenco delle novità fiscali della Legge di bilancio 2018	pag. 5

### Categorie

---

Indennità di trasferta: Cassazione conferma l'esenzione con effetto retroattivo	pag. 7
Legge Bilancio 2018: super bonus per interventi combinati di riqualificazione energetica e antisismici	pag. 7
Pronto il piano per le periferie Interventi di recupero per 3,2 miliardi	pag. 7

### Scadenze contrattuali

---

Scadenze del mese di febbraio 2018	pag. 8
------------------------------------	--------

### Contratti

---

Rinnovato il Contratto Collettivo regionale del settore Alimentare-Panificazione	pag. 9
Area Tessile-Moda e Area Chimica-Ceramica, sottoscritto il nuovo CCNL che accorpa i due revigenti contratti	pag. 10

### Normativa del lavoro

---

Legge di Bilancio 2018, le novità per i datori di lavoro	pag. 11
A febbraio prevista l'Autoliquidazione Inail 2017-2018	pag. 13
Cigo e cigs: il Ministero definisce i criteri di calcolo della durata	pag. 15

Invio prospetto disabili entro il 31 gennaio 2018 e tempo sino al 1 marzo per coprire la quota di obbligo	pag. 17
---	---------

### Sicurezza

---

SISTRI: proroga per tutto il 2018 e regolarizzazione dei pagamenti pregressi	pag. 18
Attrezzature non a norma: se destinate a riparazione o demolizione la vendita è ammessa	pag. 18
Attrezzature di lavoro: entro il 12 marzo 2018 aggiornamento della formazione effettuata prima dell'Accordo	pag. 18

### Ambiente

---

Finanziamenti per la sicurezza sul lavoro: pubblicato il nuovo bando ISI INAIL 2017	pag. 19
MUD 2018: la comunicazione semplificata non potrà più essere cartacea	pag. 19

### Pensioni

---

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2018	pag. 20
Incremento della speranza di vita applicabile dal 2019	pag. 20

### Dalle province

---

pag. 22

# Scadenze di febbraio 2018

## VENERDÌ 16 FEBBRAIO

### Versamento unitario:

- dell'iva relativa al mese di gennaio
- dell'iva, senza maggiorazione degli interessi, relativa al 4° trimestre 2017 da parte dei contribuenti trimestrali speciali (autotrasportatori, distributori di carburante, subfornitori)
- delle ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio
- dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di gennaio
- dei contributi sui compensi corrisposti in gennaio ai lavoratori parasubordinati
- dei contributi dovuti per i compensi corrisposti in gennaio a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di 5000 euro
- della 4<sup>a</sup> rata trimestrale dei contributi inps dovuti da artigiani e commercianti sul minimale
- del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR da parte dei datori di lavoro
- autoliquidazione INAIL sui premi dovuti per il 2017 e dei premi anticipati per il 2018, in unica soluzione o come 1<sup>a</sup> rata.

## MARTEDÌ 20 FEBBRAIO

**Conai:** presentazione della dichiarazione relativa a gennaio

**Enasarco:** versamento dei contributi relativi al 4° trimestre 2017.

## SCADENZE DI DOMENICA 25 FEBBRAIO

### PROROGATE A LUNEDÌ 26

**Elenchi intrastat:** presentazione degli elenchi delle operazioni intracomunitarie del mese di gennaio relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, tenendo conto delle semplificazioni disposte con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.194409 del 25.9.2017.



## MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO

**Comunicazione dati fatture (Spesometro):** invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al secondo semestre 2017. Invio dei dati corretti delle fatture emesse / ricevute relative al primo semestre 2017 senza applicazione di sanzioni

**Comunicazione dati liquidazioni iva:** invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2017 per i soggetti trimestrali e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili

**Consorzi:** deposito in CCIAA della situazione patrimoniale da parte dei consorzi non costituiti come società di capitali

**Credito d'imposta taxi:** presentazione dell'apposita istanza alla circoscrizione doganale

**Certificazione utili e proventi equiparati:** consegna del modello CUPE per la certificazione degli utili/dividendi pagati nel 2017 da società di capitali o imprese con associati in partecipazione che hanno apportato capitale

**Tipografie e rivenditori autorizzati di stampati fiscali:** invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2017

**Mod. UniEmens:** trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di gennaio relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps

**INAIL:** presentazione della denuncia delle retribuzioni relative all'anno precedente in via telematica

**Regime contributivo agevolato dei forfetari:** invio telematico all'INPS, da parte degli imprenditori in regime forfetario della comunicazione dell'opzione per il regime agevolato contributivo (riduzione contributiva del 35%)

**Invio dati per dichiarazione dei redditi precompilata:** invio telematico all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione dei mod. 730 e UNICO precompilato, dei dati relativi alle spese funebri 2017, alle spese veterinarie (mediante il sistema tessera sanitaria) e alle spese 2017 con diritto alle detrazioni del 50% - 65% su parti comuni degli immobili condominiali.



# L'elenco delle novità fiscali della Legge di bilancio 2018

Tra le principali novità fiscali contenute nella Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) si segnalano le seguenti disposizioni:

- sterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva per il 2018 e nuova modulazione degli aumenti per gli anni successivi (l'aliquota del 10% aumenterà all'11,5% nel 2019 e al 13% dal 2020, mentre l'aliquota del 22% aumenterà al 24,2% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021);
- proroga al 31/12/2018 delle detrazioni del 50% relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e al bonus mobili ed elettrodomestici, bonus quest'ultimo cui nel 2018 si può accedere in presenza di interventi di recupero iniziati non prima del 1/1/2017;
- proroga al 31/12/2018 della detrazione del 65% relativa agli interventi per il risparmio energetico, però con la previsione di una revisione, con appositi decreti, dei requisiti tecnici e dei massimali di spesa per singola tipologia di intervento e con abbassamento al 50% della detrazione in caso di:
  - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  - di schermature solari;
  - di generatori di calore alimentati da biomasse;
  - di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (tale detrazione non spetta più invece in presenza di una classe inferiore alla classe A mentre continua a spettare nella misura del 65%, se oltre all'installazione della caldaia a condensazione almeno di classe A l'intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti);
- estensione nel 2018 della detrazione del 65%:
  - alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti con pompa di calore integrata già in fabbrica con caldaia a condensazione;
  - all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
  - all'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, se si ottiene un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
- introduzione, per i lavori condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico con diritto alla detrazione del 75% o dell'85% e alla riqualificazione energetica con diritto alla detrazione del 70% o del 75%, di una detrazione unica alternativa (80% o 85%, in base alla riduzione del rischio sismico di una, due classi), su un ammontare massimo di spesa di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali;
- estensione a tutti i soggetti e per tutti gli interventi di riqualificazione energetica (compresi quelli sulle singole unità immobiliari e quindi non solo a quelli condominiali) della possibilità di cedere il credito d'imposta relativo alla detrazione;
- introduzione nel 2018 del bonus verde, nuova detrazione del 36% su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, di coperture a verde e di giardini pensili;
- estensione anche al 2018 e al 2019 dell'aliquota ridotta del 10% per la cedolare secca sulle locazioni con contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa;
- estensione agli stabilimenti termali individuati dal CIPE del credito d'imposta per la riqualificazione alberghi;
- interpretazione autentica della disciplina dell'Iva agevolata al 10% sulle manutenzioni abitative, con la precisazione che il valore dei beni significativi, ai fini del calcolo dell'imponibile che resta parzialmente soggetto ad Iva al 22% va determinato escludendo le parti staccate con autonomia funzionale rispetto al manufatto principale;
- revisione della detrazione sui canoni di locazione riservata agli studenti universitari fuori sede;
- introduzione di una detrazione del 19% su una spesa massima di 250 euro per gli abbonamenti al trasporto pubblico anche se sostenuta nell'interesse dei soggetti a carico;
- proroga al 2018 (30/6/2019 se entro il 31/12/2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) dei maxi ammortamenti, però con riduzione dal 40% al 30% e con l'esclusione di autovetture, aerei da turismo, imbarcazioni da diporto, caravan, ciclomotori e motocicli anche se utilizzati esclusivamente come strumentali o ad uso pubblico o ad uso promiscuo dai dipendenti;
- proroga al 2018 (30/6/2019 se entro il 31/12/2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) degli iper-ammortamenti del 150% e modifica della tabella B allegata alla L.232/2016 contenente l'elenco dei beni immateriali su cui contestualmente è possibile dedurre il costo maggiorato del 40%;
- estensione al 2018 del blocco dell'aumento dei tributi locali e delle addizionali comunali e regionali;
- introduzione di numerosi crediti d'imposta a favore delle imprese:
  - per la formazione dei dipendenti sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;
  - sui costi sostenuti per sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi delle imprese "culturali e creative" secondo criteri da stabilirsi in appositi decreti attuativi;
  - sull'acquisto di prodotti in plastica riciclata;
  - a favore delle librerie, parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI e alle eventuali spese di locazione;
  - favore dei distributori di carburante, pari al 50% delle commissioni sulle transazioni effettuate dal 1/7/2018, mediante carte di credito;

- conferma della riduzione del canone RAI a 90 euro;
- parametrizzazione in modo decrescente rispetto al reddito complessivo del bonus di 80 euro previsto a favore di chi percepisce redditi di lavoro dipendente o assimilato con reddito complessivo fino a 26.600;
- introduzione di specifiche disposizioni relative alle cooperative per quanto riguarda i prestiti sociali, gli obblighi di vigilanza e l'amministrazione che deve essere affidata ad un consiglio di amministrazione con almeno tre componenti;
- introduzione di specifiche disposizioni per le cessioni gratuite di prodotti farmaceutici;
- dal 2019 innalzamento a 4.000 euro del limite di reddito per considerare fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni;
- innalzamento a 10.000 euro del limite entro cui non formano reddito le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi erogati agli sportivi dilettanti da società e associazioni sportive dilettantistiche o ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici non professionisti da cori, bande e filodrammatiche;
- proroga al 2018 del contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo a favore degli studenti dei licei musicali e simili;
- introduzione dal 2018 di una detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute, a decorrere dal 2018, anche nell'interesse dei soggetti a carico, in favore di soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);
- introduzione dal 2018 di una detrazione IRPEF del 19% sui premi per l'assicurazione di abitazioni contro il rischio di calamità naturali;
- estensione dal 2019 dell'obbligo di utilizzo della fattura elettronica, in luogo di quella cartacea, nelle operazioni tra soggetti residenti in Italia, comprese le operazioni verso i privati e conseguente abrogazione dello speso-metro che però rimarrà, con cadenza mensile, per comunicare i dati delle operazioni con soggetti non residenti in Italia ( tale obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al 1/7/2018 per le cessioni di carburante presso i distributori e per le prestazioni dei subappaltatori / subcontraenti nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con la pubblica amministrazione, con indicazione del relativo codice CUP / CIG);
- introduzione dal 1/7/2018 per i distributori di carburante dell'obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio;
- introduzione dal 1/7/2018 del divieto di pagare le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro;
- soppressione dal 1/7/2018 della scheda carburante e previsione della deducibilità degli acquisti di carburante, e della detraibilità della relativa iva, soltanto per i rifornimenti effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate;
- differimento all'anno d'imposta 2018 della sostituzione degli studi di settore con gli Indici sintetici di affidabilità (ISA);
- definizione di nuovo calendario per le dichiarazioni fiscali:
  - presentazione del mod. 730 entro il 23 luglio (o entro il 7 luglio in caso di presentazione al sostituto d'imposta);
  - presentazione dei modelli REDDITI, IRAP e 770 entro il 31 ottobre (le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili nel mod.730 precompilato possono essere presentate entro tale termine più ampio rispetto a quello del 7 marzo previsto per le certificazioni uniche ordinarie);
  - l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al 2° trimestre (o al 1° semestre in caso di scelta dell'invio con cadenza semestrale) entro il 30 settembre;
- previsione di una sanzione fissa da € 250 a € 10.000, al posto dell'indetraibilità dell'iva, in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella dovuta;
- abbassamento da 10.000 a 5.000 euro, dal 1/3/2018, del limite di importo oltre il quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare devono verificare se il beneficiario sia inadempiente al versamento di cartelle di pagamento complessivamente pari almeno a € 5.000;
- introduzione della possibilità per l'Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a 30 giorni, i modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio (per esempio utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso; compensazione di crediti relativi ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è inviato il modello F24; crediti utilizzati in compensazione per pagare debiti iscritti a ruolo);
- esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dal risultato operativo lordo (Rol), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi;
- riproposizione per i privati della rivalutazione al 1/1/2018 di terreni e partecipazioni, con il pagamento di un'imposta dell'8%;
- estensione della tassazione sostitutiva del 26% ai dividendi da partecipazioni qualificate e relativi capital gains;
- istituzione di un'imposta (web tax) sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti in Italia, con l'aliquota del 3% sul valore della singola transazione a carico del prestatore che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3mila unità (l'imposta sarà applicata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto ministeriale che individuerà le prestazioni di servizi da assoggettare al nuovo tributo);
- differimento al 2018 dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI);
- riproposizione per il 2018 del c.d. bonus bebé;
- posticipo dal 1° gennaio al 1° settembre 2018 dell'obbligo di emettere fattura elettronica per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, trasportati nei bagagli personali fuori dalla Ue.



## Indennità di trasferta: Cassazione conferma l'esenzione con effetto retroattivo

Con una recente sentenza, la n. 27093 del 2017, la Corte di Cassazione ha confermato l'esenzione dall'imposizione contributiva e fiscale delle somme versate a titolo di rimborso per la trasferta. Tale principio, fortemente sostenuto dall'ANAEPA, ha effetto retroattivo e dunque vale anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 7-quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), con cui è stata introdotta una norma di interpretazione autentica riguardo alla disciplina in materia di trattamento fiscale e contributivo dei lavoratori trasfertisti e dei lavoratori in trasferta.

In sintesi, all'art. 7-quinquies si dice che l'indennità di trasferta, riconosciuta per trasferte al di fuori del comune di assunzione, è soggetta fiscalmente e contributivamente al 50% del suo valore solo se ricorrono contestualmente le seguenti 3 condizioni:

- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

- lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta.

Quindi solo nei suddetti casi l'indennità sarà in parte tassata come se fosse reddito.

In precedenza, tuttavia, la Sezione Lavoro della Cassazione aveva messo in discussione l'effetto della retroattività del provvedimento generando preoccupanti contenziosi e incertezze interpretative tra le imprese del settore. Ora la Cassazione, chiarendo definitivamente che le somme erogate a titolo di rimborso per la trasferta non sono soggette a imposizione contributiva e fiscale e la retroattività di tale principio, si allinea con l'interpretazione dell'art. 7-quinquies.

## Legge Bilancio 2018: super bonus per interventi combinati di riqualificazione energetica e antisismici

Tra le disposizioni della Legge di Bilancio 2018 di interesse per il settore delle costruzioni, si segnala l'arrivo di un'unica maxi detrazione che combina sismabonus ed ecobonus.

Dal 1° gennaio 2018, per gli interventi su parti comuni condominiali finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica si potrà beneficiare di una detrazione nella misura dell'80-85%. Come unica condizione gli edifici condominiali oggetto dei lavori dovranno ricadere nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore la detrazione sarà pari all'80%, se determinano un passaggio a due classi di rischio inferiore la detrazione salirà all'85%. La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali "su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio".

Torna, poi, la detrazione fiscale piena, al 65%, «per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A» accompagnati dalla «contestuale installazione di sistemi di termoregolazione». Per le caldaie di classe A "semplici" l'incentivo sarà del 50%, mentre non sarà invece corrisposto a quelle sotto alla prima classe. Nella versione precedente del decreto l'incentivo era previsto al 50% per tutti i tipi di impianti.

Incremento, infine, di 60 milioni di euro per il 'Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei Piccoli Comuni', istituito dalla Legge sui Piccoli Comuni con una dotazione di 100 milioni di euro dal 2017 al 2023, portando il plafond complessivo a 160 milioni di euro. Le risorse serviranno per il recupero dei centri storici, la riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, per opere di manutenzione del territorio con priorità alla tutela dell'ambiente, la messa in sicurezza di strade e scuole e interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico.

## Pronto il piano per le periferie Interventi di recupero per 3,2 miliardi

Il progetto di recupero delle periferie entra nel vivo. Con la firma delle ultime 93 convenzioni da parte del Governo con i Comuni interessati, si è completato il quadro delle procedure necessarie per rendere operativo il Piano per le Periferie con l'avvio di ben 2177 interventi di recupero e riqualificazione urbana.

L'iter procedurale per dare effettivamente inizio ai lavori di rigenerazione urbana prevede 60 giorni di tempo per i Comuni per il passaggio dai progetti preliminari a quelli defi-

nitivi e altri 60 giorni dai progetti definitivi a quelli esecutivi. In tutto i progetti elaborati in risposta al Bando sono 120, dei quali 107 presentati da Comuni e 13 da Città Metropolitane. In tutto i progetti interessano il territorio di 445 Comuni italiani per una popolazione complessiva pari a 22.913.218 abitanti. Il valore complessivo dei 120 progetti è pari a 3,8 miliardi di Euro, di cui 2,1 finanziati dal Bando. Il restante cofinanziamento è ripartito come segue: 272 milioni derivano da risorse dei Comuni, 488 milioni da altri finanziamenti, 905



milioni derivano da investimenti privati. Ulteriori 116 milioni di Euro derivano da altre fonti di finanziamento.

Le risorse maggiori si sono concentrate sulle 13 città metropolitane coinvolte che hanno ottenuto quasi tutte il massimo del contributo previsto (ovvero 40 milioni di euro statali). I progetti presentati dai Comuni invece sono stati finanziati fino a un limite massimo di 18 milioni di Euro.

Tra gli ambiti prevalenti, l'11,5% dell'ammontare complessivo dei progetti è riconducibile a interventi volti a soddisfare la domanda abitativa riscontrabile nelle città, che spaziano dall'edilizia residenziale pubblica al social housing, fino ad

arrivare a modelli innovativi come quello del co-housing (coresidenza); il 6,1% è attribuito a interventi sugli edifici scolastici: riqualificazione, efficienza energetica, messa in sicurezza, cura delle aree verdi che trasformeranno gli edifici scolastici delle città interessate; il 13,3% per interventi volti alla riqualificazione di aree pubbliche della città: piazze, marciapiedi, aree mercatali; il 14,9% del totale riguarda aree ed edifici dismessi e la loro riqualificazione, trasformazione, bonifica. Infine, il 5,3% dell'ammontare complessivo dei progetti sarà destinato alla creazione di nuovi parchi e alla riqualificazione di quelli esistenti.



## Scadenze del mese di febbraio 2018

### SCADENZE NORMATIVE

16 febbraio **Imposta sostitutiva rivalutazioni del TFR:** versamento saldo dell'imposta sostitutiva dell'17% sulla rivalutazione del TFR calcolato con l'indice di rivalutazione di dicembre 2017 (F24 codice tributo 1713)

16 febbraio **Autoliquidazione INAIL:** versamento dei premi da autoliquidazione (rata e regolazione) 2017/2018

28 febbraio **Autoliquidazione:** il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online" (Fonti: DM 09.02.2015)

28 febbraio **Domanda riduzione del tasso Inail (modello OT24):** la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività) per le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) (Fonti: art. 24 DM 12.12.2000)

### SCADENZE CONTRATTUALI

#### CCNL AUTOTRASPORTO MERCI

CCNL 03.12.2017 - Prima tranche minimi retributivi

Livello	Retribuzione al 01/01/2018	Incremento dal 01/02/2018
Quadri	€ 2108,39	32,01
1	€ 1979,71	30,11

2	€ 1818,77	27,65
3S	€ 1642,37	25,00
C3	€ 1642,37	25,09
B3	€ 1642,37	25,00
A3	€ 1642,37	24,91
3	€ 1598,78	24,24
F2	€ 1598,78	24,34
E2	€ 1598,78	24,25
D2	€ 1598,78	24,15
4	€ 1520,42	23,11
H1	€ 1520,42	23,40
G1	€ 1520,42	23,31
4J	€ 1480,57	22,54
5	€ 1450,06	21,97
6	€ 1354,55	20,64
6J	€ 1246,35	18,94

#### CCNL PICCOLA MEDIA INDUSTRIA del SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURIERO

Verbale integrativo 31.07.2017

Seconda tranche Elemento di Garanzia Retributiva

Ai lavoratori delle sole aziende industriali del settore prive di contrattazione aziendale, o che non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in forza dell'applicazione del CCNL, in forza alla data del 31 luglio 2017 (data di sottoscrizione dell'intesa), compete la seconda e ultima tranche dell'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) pari a 110,00 € lordi da erogare con la mensilità di **febbraio 2018**.

Tale importo sarà riproporzionato nei casi di lavoratori part-time e in apprendistato. L'EGR è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta o differita, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Esso è escluso dalla base di calcolo del TFR.



# Rinnovato il Contratto Collettivo regionale del settore Alimentare-Panificazione

Il 16 gennaio 2018 è stato firmato da Confartigianato Imprese FVG e CNA Friuli Venezia Giulia e dalle organizzazioni sindacali regionali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del Settore Alimentare e della Panificazione del Friuli Venezia Giulia. Il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) decorre dal 1° gennaio 2018 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2019.

Tra le novità introdotte dal nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro risultano di particolare importanza:

- l'applicazione ai lavoratori dipendenti delle imprese dei settori Alimentare-Panificazione aventi sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia e per i lavoratori dipendenti delle stesse anche se occupati presso sedi/unità operative situati al di fuori del suddetto territorio
- la costituzione del **Fondo Regionale di Categoria**, che sarà alimentato da contributi di aziende e lavoratori, finanzia prestazioni e servizi a favore di imprese e dipendenti
- la gestione più flessibile dell'orario di lavoro, in particolare tramite l'estensione da 4 a 12 mesi della **durata massima** della prestazione lavorativa; l'aumento del limite massimo di ricorso alla **flessibilità a 112 ore** annue; l'istituzione di una **banca delle ore** per far fronte a situazioni di congiuntura negativa
- in caso di assunzione di **contratti a tempo determinato** è stata prevista l'esclusione del periodo di prova nel caso di stipula di un 2° contratto a termine, sono state previste cause di esclusione dalle **limitazioni quantitative** fino a 5 lavoratori contemporaneamente; per i contratti a tempo **determinato stagionali** è stato ampliato l'elenco delle attività che giustificano il ricorso al contratto a tempo determinato stagionale al fine di rispondere alle specifiche esigenze del territorio
- è stata prevista la possibilità per le imprese associate alle associazioni artigiane firmatarie il CCRL (Confartigianato e CNA) di stipulare un ulteriore **contratto a termine aggiuntivo** rispetto ai limiti definiti dal Contratto Nazionale, oppure di aumentarne ulteriormente il numero previa richiesta motivata alla Commissione Paritetica Regionale prevista dal CCRL
- dal 1° gennaio 2018 sarà corrisposto il **Premio di Risultato Territoriale** (P.R.T.) in misura diversificata a seconda del settore di appartenenza e subordinato alla verifica del positivo andamento produttivo del comparto;
- il **Premio di Risultato Territoriale** (P.R.T.) potrà essere assoggettato alla cd detassazione previa comunicazione al Comitato Bilaterale sulla Produttività
- sono state modificate le maggiorazioni per il **lavoro supplementare** nel contratto a tempo parziale
- dal 2019 sarà prevista la facoltà di convertire, su richiesta del lavoratore, una parte del Premio di Risultato in prestazioni di **welfare**
- è stata prevista la copertura parziale da parte del Fondo Regionale di categoria del 3° giorno del **trattamento**

**economico di malattia** nel caso di eventi di durata inferiore o pari a 6 giorni, con decorrenza dall'anno 2019

- a **sostegno della genitorialità**, è stata prevista la possibilità di disciplinare a livello aziendale la modalità di fruizione del **congedo parentale** in misura oraria e viene riconosciuto un giorno di **permesso** retribuito in più a favore dei **padri** in occasione della nascita e/o adozione e/o affidamento dei figli
- all'impresa non aderente e non in regola con la bilateralità non sarà prevista la possibilità di beneficiare di alcune deroghe al CCNL, nonché sarà tenuta a corrispondere al lavoratore le medesime prestazioni erogate dalla Bilateralità di primo e di secondo livello.

## PREMIO DI RISULTATO TERRITORIALE (P.R.T.)

Dal 1° gennaio 2018 viene corrisposto il Premio di Risultato Territoriale Regionale ai lavoratori in forza alla data del 01.01.2018 e a quelli assunti successivamente.

L'importo dovuto a titolo di P.R.T. per il settore Alimentare-aziende artigiane sarà corrisposto nella misura mensile con decorrenza dal 1° gennaio 2018, mentre per il Settore della Panificazione e per il Settore Alimentare-aziende non artigiane sarà corrisposto in due tranches di pari importo, con decorrenza gennaio 2018 e gennaio 2019.

Settore Alimentare Aziende artigiane		Settore della Panificazione		
Livelli	PRT mensile dal 01.01.2018	Livelli	PRT mensile dal 01.01.2018	PRT mensile dal 01.01.2019
1S	31,68	A1S	13,39	13,39
1	28,45	A1	12,45	12,45
2	26,04	A2	11,66	11,66
3A	24,27	A3	10,68	10,68
3	22,95	A4	10,11	10,11
4	22,02	B1	13,11	13,11
5	21,00	B2	10,77	10,77
6	19,65	B3S	10,48	10,48
		B3	10,14	10,14
		B4	9,62	9,62

Settore Alimentare Aziende non artigiane fino a 15 dipendenti		
Livelli	PRT mensile dal 01.01.2018	PRT mensile dal 01.01.2019
1	20,87	20,87
2	18,64	18,64
3	16,04	16,04
4	14,55	14,55
5	13,44	13,44
6	12,69	12,69
7	11,95	11,95
8	11,20	11,20

Il premio è annuale e viene erogato in 12 quote mensili, è onnicomprensivo ed è escluso dal calcolo del TFR. Resta inteso che per i lavoratori assunti e cessati nel corso dell'an-



no, il premio competerà in ratei proporzionati ai mesi di effettiva prestazione, con logica come da maturazione TFR; per i lavoratori occupati a tempo parziale l'erogazione del premio sarà proporzionale all'orario previsto dal contratto individuale di lavoro; per gli apprendisti verrà corrisposto nella misura percentuale prevista dalla fascia retributiva loro applicata in base al CCNL.

Per le imprese artigiane del settore Alimentare il Premio di Risultato Territoriale sostituisce integralmente l'Incremento

Retributivo Regionale (I.R.R.) previsto dal CCRIL del 1996; ai lavoratori delle imprese artigiane del settore Alimentare già in forza alla data del 31 dicembre 2017 verranno corrisposti, a titolo di integrazione Una Tantum del Premio di Risultato Territoriale:

- € 50 da corrispondersi con la retribuzione riferita al mese giugno 2018;
- € 50 da corrispondersi con la retribuzione riferita al mese giugno 2019.

## Area Tessile-Moda e Area Chimica-Ceramica, sottoscritto il nuovo CCNL che accorpa i due revigenti contratti

Il 14 dicembre tra le organizzazioni datoriali Confartigianato, Cna, Casartigiani Clai, Clai e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per la **definizione del nuovo CCNL che rinnova e accorpa i due previgenti contratti** collettivi dell'**Area Tessile-Moda** e dell'**Area Chimica-Ceramica**, scaduti rispettivamente il 30 giugno 2016 e il 31 dicembre 2016.

Il nuovo CCNL, che scadrà il 31 dicembre 2018, si applica ai dipendenti delle imprese artigiane dei settori: Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero – Pulitintolavanderie – Occhialerie - Chimica, Gomma-Plastica, Vetro - Ceramica, Terracotta, Grès, Decorazione piastrelle. Il CCNL contiene:

- una **Parte generale** con le disposizioni comuni per tutti i settori;
- una **Sezione Tessile-Moda** le cui normative si applicano alle imprese artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Moda, Occhiali, Calzature, Giocattoli, Penne-Spazzole e Pennelli, Pelli e Pulitintolavanderie;
- una **Sezione Chimica-Ceramica** le cui normative si applicano alle imprese artigiane dei settori: Chimica e settori accorpati plastica e gomma abrasivi vetro e Ceramica, Terracotta, Grès, Decorazione piastrelle.

Si segnalano gli incrementi retributivi previsti nella parte economica e le novità di maggiore interesse.

### Parte normativa

Il nuovo testo contrattuale ha apportato delle modifiche alle seguenti disposizioni contrattuali:

- l'adeguamento della normativa contrattuale dell'apprendistato;
- definizione del contratto di reinserimento al lavoro a tempo indeterminato destinato ad alcune categorie di lavoratori con la corresponsione di un salario di ingresso attraverso il sistema del sottoinquadramento;
- ampliamento delle possibilità di assumere lavoratori con contratto a tempo determinato.

### Parte economica

**Incrementi retributivi** pari a 45,00€ lordi a regime per il livello 3° del settore Abbigliamento, pari a 48,10€ lordi a regime per il livello 3° del settore Chimica, e pari a 42€ lordi a regime per il livello E del settore Ceramica, da corrispondere in tre tranches con decorrenza: dal **1° gennaio 2018**, **1° ottobre 2018** e **1° giugno 2019**, come da tabelle retributive previste dall'accordo integrativo del 20 dicembre 2017 e sotto riportate.

**Una tantum** a copertura del periodo di carenza contrat-

tuale 01/07/2016-31/12/2017 per l'Area Tessile-Moda e dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per l'Area Chimica-Ceramica, ai soli lavoratori in forza alla data del 14 dicembre 2017 (data di sottoscrizione dell'accordo) verrà corrisposto un importo forfetario **"una tantum" pari a:**

- **120€** per i settori dell'Area Tessile-Moda
  - **80€** per i settori dell'Area Chimica-Ceramica
- da corrispondere in due tranches di pari importo: la prima con la retribuzione di **marzo 2018** e la seconda con la retribuzione di **settembre 2018**. Agli apprendisti sarà erogato il 70% dell'importo di cui sopra.

L'Una tantum non ha effetti sugli istituti economici diretti ed indiretti, di origine legale e contrattuale, ed è escluso dalla base di calcolo del T.F.R.

### Settore Tessile Abbigliamento (Tab. B)

Livello	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018	1° giugno 2019	Totale incrementi
6S	19,78	19,78	19,78	59,34
6	18,55	18,55	18,55	55,65
5	17,05	17,05	17,05	51,15
4	15,69	15,69	15,69	47,07
3	15,00	15,00	15,00	45,00
2	14,46	14,46	14,46	43,38
1	13,64	13,64	13,64	40,92

### Settore Tessile Calzaturiero (Tab. A)

Livello	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018	1° giugno 2019	Totale incrementi
6S	20,10	19,78	19,78	59,66
6	18,85	18,55	18,55	55,95
5	17,32	17,05	17,05	51,42
4	15,94	15,69	15,69	47,32
3	15,25	15,00	15,00	45,25
2	14,69	14,46	14,46	43,61
1	13,86	13,64	13,64	41,14

### Settore Lavorazioni a mano e su misura (Tab. C)

Livello	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018	1° giugno 2019	Totale incrementi
6S	19,78	19,78	19,40	58,96
6	18,55	18,55	18,20	55,30
5	17,05	17,05	16,72	50,82
4	15,69	15,69	15,39	46,77
3	15,00	15,00	14,72	44,72
2	14,46	14,46	14,18	43,10
1	13,64	13,64	13,38	40,66



**Settore Pulitintolavanderie**

Livello	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018	1° giugno 2019	Totale incrementi
6S	19,78	19,78	19,78	59,34
6	18,69	18,69	18,69	56,07
5	17,05	17,05	17,05	51,15
4	15,69	15,69	15,69	47,07
3	15,00	15,00	15,00	45,00
2	14,46	14,46	14,46	43,38
1	13,64	13,64	13,64	40,92

**Settore Occhialeria**

Livello	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018	1° giugno 2019	Totale incrementi
6	19,71	18,89	18,89	57,49
5	17,82	17,08	17,08	51,98
4	16,66	15,97	15,97	48,60
3	15,65	15,00	15,00	45,65
2	15,07	14,44	14,44	43,95
1	14,49	13,89	13,89	42,27

**Settore Chimica, gomma Plastica, Vetro**

Livello	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018	1° giugno 2019	Totale incrementi
7	24,08	19,95	19,95	63,98
6	22,46	18,61	18,61	59,68
5 S	21,17	17,54	17,54	56,25
5	20,20	16,73	16,73	53,66
4	19,23	15,93	15,93	51,09
3	18,10	15,00	15,00	48,10
2	17,29	14,33	14,33	45,95
1	16,16	13,39	13,39	42,94

**Settore Ceramica, Terracotta, Gres, Decorazione**

Livello	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018	1° giugno 2019	Totale incrementi
A	18,67	18,67	14,95	52,29
B	17,04	17,04	13,64	47,72
C	16,08	16,08	12,87	45,03
D	15,54	15,54	12,44	43,52
E	15,00	15,00	12,00	42,00
F	14,45	14,45	11,56	40,46
G	13,63	13,63	10,91	38,17

(Fonti: ipotesi accordo rinnovo dei CCNL Area Tessile-moda e Area Chimica-Ceramica del 14 dicembre 2017, verbale integrativo del 20 dicembre 2017)



# Legge di Bilancio 2018, le novità per i datori di lavoro

La Legge di Bilancio 2018 nr. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto diverse disposizioni in materia di lavoro, tra le più significative si segnalano quelle di seguito elencate:

- a) l'esonero contributivo per le **assunzioni di giovani fino ai 35 anni** non compiuti, pari al 50% dei contributi previdenziali per 3 anni, nel limite di 3.000€ annui, ovvero per la prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato o la conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine;
- b) l'esonero contributivo per le **assunzioni di giovani fino ai 30 anni** non compiuti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di primo o terzo livello, pari al 100% dei contributi previdenziali per 3 anni, nel limite di 3.000€ annui;
- c) incentivo per **giovani agricoltori** di età inferiore a 40 anni che si iscrivono all'INPS come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
- d) dal 1° luglio 2018 obbligo di **tracciabilità per il pagamento degli stipendi** da parte dei datori di lavoro attraverso bonifico, strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti solo presso lo sportello bancario o postale, assegni;
- e) aumentano le soglie di reddito per l'accesso al **bonus**



- f) modifiche per l'erogazione di **detrazioni per i figli** a carico dal 2019 (soglia elevata a 4.000 euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori entro i 24 anni di età rimangono fiscalmente a carico dei genitori);
- g) modifiche delle **scadenze per le dichiarazioni fiscali**: il 31 ottobre scade il termine di presentazione del modello 770 e del modello CU con redditi che non vanno nel modello 730;
- h) potenziamento dello strumento di ricollocazione per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro;



- i) proroga **dell'intervento straordinario di integrazione salariale** per le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale per gli anni 2018 e 2019;
- j) aumento del **contributo di licenziamento** per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di una procedura collettiva da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria aumenta all'82%;
- k) contributo previdenziale in favore delle cooperative sociali che nel 2018 assumeranno a tempo indeterminato persone a cui è stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 2016;
- l) l'obbligo di **tenuta in modalità telematica** dei dati del **Libro unico del lavoro** slitta al 1° gennaio 2019.

## SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 35

La Legge di Bilancio ha disciplinato un nuovo **esonero contributivo triennale** per l'assunzione di giovani under 35, con lo scopo di promuovere l'occupazione giovanile stabile. Il nuovo **sgravio contributivo** è riconosciuto ai datori di lavoro privati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- assunzione con contratto di lavoro a **tempo indeterminato** a tutele crescenti di **giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età**, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- assunzione con contratto di lavoro a **tempo indeterminato** a tutele crescenti di **giovani che non abbiano compiuto i 30 anni di età**, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019;
- **proseguimento**, successiva al 31 dicembre 2017, di un **contratto di apprendistato** in rapporto a tempo indeterminato di giovane che non abbia compiuto il **30° anno** di età alla data della prosecuzione;
- **trasformazione** di un **contratto a termine** in un contratto a tempo indeterminato (a condizione che il lavoratore non abbia compiuto i 35 anni di età per il 2018 e i 30 anni di età per gli anni successivi alla data della conversione)

e non siano **mai stati occupati a tempo indeterminato** con il medesimo o con altro datore di lavoro (vedi oltre). L'esonero non si applica ai rapporti di **lavoro domestico** e ai **rapporti di apprendistato**.

### A QUANTO AMMONTA LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO?

L'esonero è triennale, ed è pari al **50% dei contributi** previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel **limite massimo annuo pari a 3.000 €** (riparametrato su base mensile).

L'esonero in caso di prosecuzione di un **contratto di apprendistato** in rapporto a tempo indeterminato si applica invece per un **periodo massimo di 12 mesi**, fermo restando il limite massimo annuo di 3.000€.

### ASSUNZIONE DI UNO STUDENTE/LAVORATORE GIÀ OCCUPATO IN ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO O CON APPRENDISTATO DI 1° O 3° LIVELLO

La percentuale di esonero sale al **100%**, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base an-

nua, nel caso di datori di lavoro privati assumono a tempo indeterminato a tutele crescenti, **entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti** che hanno svolto presso il medesimo datore **attività di alternanza scuola-lavoro** o periodi di **apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.

### ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE GIÀ OCCUPATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO ALTRO DATORE

E' prevista una deroga in caso di assunzione di un lavoratore già occupato a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro.

Nel caso in cui il **lavoratore**, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero in commento, sia **nuovamente assunto a tempo indeterminato da un altro datore** di lavoro privato, il **beneficio è riconosciuto per il periodo residuo** utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

**Non è inoltre ostativo** al riconoscimento dell'esonero l'eventuale **periodo di apprendistato** svolto presso un **altro datore** di lavoro e **non proseguito** con un rapporto a tempo indeterminato.

E' possibile usufruire dell'incentivo anche in caso di assunzione di lavoratore già occupato presso altro datore di lavoro e al quale sia stato revocato lo sgravio.

### CONDIZIONI DI SPETTANZA PREVISTE PER IL DATORE

Oltre al rispetto dei principi generali per la fruizione degli incentivi (art. 31 D.Ls.150/2015), il datore può fruire dell'incentivo se, nei sei mesi precedenti l'assunzione, **non abbia proceduto a licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

### NON CUMULABILITÀ CON ALTRI ESONERI

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

### REVOCA DELL'ESONERO

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo **del lavoratore assunto** o di **un lavoratore** impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato **con la medesima qualifica** del lavoratore assunto con l'esonero in commento, effettuato **nei sei mesi successivi** alla predetta assunzione, comporta **la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio** già fruito.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

### ISTRUZIONI OPERATIVE INPS

Per poter procedere operativamente con la fruizione di tale incentivo si deve ora attendere la consueta circolare dell'INPS, che spiegherà nel dettaglio tutti i risvolti pratici della misura.

(*Fonti: Legge nr. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1 commi 100-108 e c. 114*)



# A febbraio prevista l'Autoliquidazione Inail 2017-2018



Il prossimo **16 febbraio 2018** scade il termine per il versamento dei premi da autoliquidazione Inail 2017/2018, mentre **l'invio telematico della dichiarazione salari** deve essere trasmesso **entro il 28 febbraio 2018**.

L'Inail annualmente pubblica sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) la "**Guida sull'autoliquidazione** dei premi e contributi associativi" al seguente percorso: Home-Attività-Assicurazione-Premio assicurativo-Autoliquidazione. Si ricorda che le comunicazioni delle basi di calcolo sono pubblicate nella nuova sezione

"Fascicolo Aziende" in [www.inail.it](http://www.inail.it) – servizi online, dove oltre alla visualizzazione è possibile acquisirle in formato pdf (non vengono più spedite alle imprese). Il pagamento dei premi entro il prossimo 16 febbraio può essere effettuato in un'unica soluzione o della prima rata può essere o in **quattro rate trimestrali** (16 febbraio - 16 maggio - 16 agosto prorogato al 20 agosto - 16 novembre 2018), maggiorato degli interessi (con esclusione della prima rata).

Il datore di lavoro che intende **avvalersi per la prima volta del beneficio della rateazione** deve comunicare tale volontà, ovvero l'eventuale revoca, esclusivamente tramite i servizi on-line barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico **entro il 28 febbraio del corrente anno. Le imprese artigiane senza dipendenti** possono comunicare la volontà di versare il premio in 4 rate utilizzando la funzionalità prevista nel "Punto Cliente" o tramite Contact Center.

**L'invio della dichiarazione** delle retribuzioni deve essere effettuato **esclusivamente** tramite i **servizi telematici** disponibili sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) (ALPI online e Invio Telematico Dichiarazioni Salari).

Si ricorda che se nelle basi di calcolo è presente la sezione "contributi associativi", il versamento tramite modello F24 non può essere cumulativo con il premio Inail, ma deve essere indicato in una riga separata del modello di pagamento con l'indicazione del **codice prestampato** ("codice per F24", diverso per ogni anno).

Si riepilogano di seguito le riduzioni applicabili per le imprese del settore artigiano, per il settore edile, l'addizionale fondo per le vittime amianto e i minimali/massimali dell'anno in corso.

## RIDUZIONI APPLICABILI

Sconto artigiani  
Riduzione Legge di  
Stabilità 2007

L.296/2006 art.1 c.780-  
781

Le aziende artigiane (con o senza dipendenti e assimilati) possono usufruire della riduzione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari per la **regolazione 2017**, prevista in misura pari al **7,22%**, a condizione di aver fatto richiesta in occasione dell'autoliquidazione dello scorso anno 2016/2017 barrando la specifica casella (ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 commi 780 e 781) o in alternativa utilizzando l'apposito servizio predisposto sul "Punto cliente", ovvero aver dichiarato di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazione (TU sicurezza) e dalle specifiche normative di settore e di non aver registrato infortuni nel biennio 2015-2016 (non si tiene conto degli infortuni in franchigia e in itinere).

**Regolazione 2018:** per beneficiare della riduzione per il **prossimo anno** le imprese devono fare richiesta nell'autoliquidazione di quest'anno barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico

Imprese artigiane  
Riduzione Legge di  
Stabilità 2014

L.147/2013 art.1 c.128

La misura delle riduzioni delle polizze artigiani (premi ordinari polizze dipendenti e premi speciali unitari) è pari al **16,48%** per la **regolazione 2017** e pari al **15,81%** per la **rata 2018**. La riduzione non si applica ai contratti stipulati con contratto di apprendistato, di lavoro occasionale accessorio e per i lavori in ambito domestico.

*Per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio (con data precedente al 03/01/2015) per ogni voce (lavorazione) si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2013/2015 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi. Per le lavorazioni iniziate dal 03/01/2016 la riduzione si applica ai soggetti che dimostrino anche l'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e che presentano o hanno già presentato il modello OT/20 MAT nel corso del biennio (accettata dall'INAIL). La riduzione è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.*



Settore edile

La riduzione contributiva è stata confermata nella misura dell'**11,50%** e si applica alla sola **regolazione 2017**, a condizione che i datori di lavoro siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "1" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Addizionale fondo per le vittime amianto  
L. 244/2007

L'obbligo di versare l'addizionale per il Fondo amianto è evidenziato nelle basi di calcolo del premio nel campo "Addizionale amianto L.244/2007" se valorizzato con il "SI". L'addizionale è fissata nella misura dell'**1,29%**, da applicare solo alla **regolazione 2017** dei soli premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti specifiche voci di tariffa indicate nel relativo Regolamento. La **rata 2018** non è più dovuta in quanto la Legge di Bilancio 2018 ha disposto la non applicazione della addizionale per gli anni 2018-2020 (a seguito di tale modifica sono state rielaborate le basi di calcolo eliminando il riferimento alla rata 2018).

## ALCUNE PARTICOLARITÀ

Comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte	Il datore di lavoro che presume di erogare per l'anno 2018 retribuzioni inferiori a quelle corrisposte nell'anno precedente, deve inviare all'INAIL <b>entro il 16 febbraio</b> la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della <b>rata</b> premio anticipata.
Primo pagamento del premio di autoliquidazione	In caso di attività iniziata nel corso dell'anno precedente, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato in base alle <b>retribuzioni presunte</b> , riportate nella sezione "rata" del modulo per la comunicazione delle basi di calcolo dei premi
Aziende artigiane senza dipendenti – Aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti	Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio <b>risulta una rata anticipata 2017</b> , comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, nonché le <b>aziende non artigiane</b> che hanno occupato <b>solo apprendisti</b> nell'anno precedente, <b>devono in ogni caso inviare il modulo</b> telematico indicando il valore "zero" nel campo "Retribuzioni complessive" per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio "ALPI online") oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio "Invio Telematico Dichiarazione Salari"). Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati devono inoltre presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica per <b>comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate</b> e per chiedere la riduzione prevista dall'art.1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006.
Cessazione attività	In caso di cessazione del codice ditta nel corso dell'anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, inviando il modulo cartaceo per PEC alla sede competente.
Cessazione azienda artigiana	È possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente (non ci si riferisce all'uscita di alcuni soggetti, ma alla cessazione dell'azienda artigiana)
Contributi associativi	Se nelle basi di calcolo è presente la sezione "contributi associativi", il versamento tramite modello F24 non può essere cumulativo con il premio Inail, ma deve essere indicato in una riga separata del modello di pagamento con l'indicazione del <b>codice prestampato</b> ("codice per F24", diverso per ogni anno).

(Fonti: circolare INAIL n. 44/2017)



# Cigo e cigs: il Ministero definisce i criteri di calcolo della durata

Il Ministero del Lavoro ha emanato una propria circolare nell'intento di chiarire le modalità di conteggio dei limiti di durata della CIGS e delle CIG nel biennio e quinquennio mobile, fornendo degli esempi pratici a riguardo.

Prima di parlare del "nuovo" è giusto soffermarsi sul "vecchio" sistema di calcolo, ovvero prima di richiedere cigo/cigs si doveva considerare la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si dovevano valutare le 259 settimane precedenti (quinquennio mobile): se in tale arco temporale erano state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non poteva essere riconosciuto il trattamento richiesto, fatto salvo quanto disposto dall'art.22, comma 5 (conteggio dei periodi di solidarietà). Tale conteggio doveva essere riproposto per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta.

Ora il Ministero del Lavoro fa sapere che:

**a) per "quinquennio mobile" si intende un lasso temporale pari 5 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi.**

*Trattandosi di un parametro mobile e non fisso l'inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo – anche in costanza di utilizzo del trattamento – ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell'ultimo giorno di trattamento richiesto.*

**b) ai fini del calcolo della "durata massima complessiva", si deve operare secondo i seguenti criteri:**

- **nel caso di CIGS, si considera l'ultimo giorno del mese oggetto di richiesta** di prestazione CIGS e, a ritroso, si valutano i 5 anni precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, il trattamento richiesto non può essere riconosciuto (i periodi di solidarietà si computano nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente ad esclusione delle imprese edili e affini). I periodi antecedenti al 24 settembre 2015 non devono essere conteggiati.
- **nel caso di CIGO, ai fini della durata massima complessiva, si applicheranno gli stessi criteri, prendendo come riferimento la settimana piuttosto che il mese**, trattandosi di periodi di intervento di più breve durata e in ragione della circostanza per cui lo stesso legislatore nel declinare le durate massime della cigo fa riferimento alla settimana come unità di

misura. Pertanto, al fine di verificare se il periodo di cigo che si sta chiedendo sia autorizzabile o meno si parte dalla fine del periodo richiesto e si conteggiano a ritroso le 104 settimane che compongono il biennio. Se in tale arco temporale sono state richieste più di 52 settimane, includendo nel conteggio le settimane oggetto della richiesta, la richiesta non può essere accolta.

In buona sostanza con questa interpretazione ministeriale viene stabilito che non è più ammessa la concessione parziale della richiesta cigo/cigs in quanto la stessa o viene accolta integralmente oppure l'intero periodo richiesto è respinto ("o tutto o niente").

## SI FORNISCONO I SEGUENTI ESEMPI:

### CIGS - esempio 1)

un'azienda richiede 24 mesi di **CIGS** per riorganizzazione aziendale dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

Per verificare se il periodo è integrabile si andrà a ritroso di 5 anni partendo dal 31/12/2022 (pertanto il quinquennio di osservazione sarà dal 31/12/2022 al 01/01/2018), supponendo che in tale periodo l'azienda non abbia richiesto alcun trattamento cigo/cigs la domanda sarà autorizzabile. Nel caso in cui la stessa azienda volesse chiedere un trattamento CIGS per crisi per 12 mesi dal 01/01/2023 al 31/12/2023, il quinquennio sarà dal 31/12/2023 al 01/01/2019), poiché in tale periodo risulterebbe che l'impresa ha già utilizzato 24 mesi il periodo richiesto non è autorizzabile.

Per schematizzare:

- a) dal 1/01/2021 al 31/12/2022 : 24 mesi CIGS per riorganizzazione aziendale (quinquennio dal 31/12/2022 al 01/01/2018) – SI autorizzata
- b) dal 01/01/2023 al 31/12/2023 : 12 mesi CIGS per crisi, tale richiesta non può essere accolta, in quanto nel quinquennio mobile dal 31/12/2023 al 01/01/2019 risultano autorizzati già 24 mesi di CIGS - NO autorizzata

### CIGS - esempio 2)

un'azienda richiede 12 mesi di **CIGS** per crisi aziendale dal 01/11/2019 al 31/10/2020 supponendo che non abbia mai richiesto alcun trattamento in precedenza viene pertanto autorizzata.

Dal 01/11/2020 al 30/11/2021 l'azienda riprende l'attività non avendo necessità di ulteriori ammortizzatori. Successivamente, dal 01/12/2021 al 30/11/2022 richiede 12 mesi di CIGS per riorganizzazione. Il quinquennio di osservazione sarà dal 30/11/2022 al 01/12/2017, essendo che in tale periodo l'impresa ha fruito di soli 12 mesi dal 01/11/2019 al 31/10/2020 possono essere autorizzati ulteriori 12 mesi al fine di giungere al limite massimo di 24 mesi.



Qualora la stessa impresa avesse intenzione di chiedere un ulteriore trattamento di CIGS di 12 mesi dal 01/10/2024 al 30/09/2025 occorrerà verificare il quinquennio dal 30/09/2025 al 01/10/2020. Poiché in tale arco temporale sono già stati utilizzati 13 mesi di cigs, il periodo richiesto non potrà essere autorizzato in quanto diverrebbero 25 mesi di trattamento sfiorando i 24 concedibili.

Qualora, invece, l'impresa dovesse richiedere il trattamento dal 01/11/2024, la richiesta verrebbe autorizzata (in quanto nel quinquennio dal 01/12/2015 al 01/11/2020 i mesi richiesti sono 24 pertanto entro il limite concedibile).

Per schematizzare:

- 1/11/2019 – 31/10/2020 CIGS per crisi aziendale per 12 mesi;
- 1/12/2021 – 30/11/2022 richiesta di ulteriori 12 mesi per riorganizzazione viene autorizzata in quanto nel quinquennio dal 30/11/2022 al 1/12/2017 sono stati autorizzati soltanto 12 mesi (ossia dal 1/11/2019 al 31/10/2020)
- se venissero richiesto 12 mesi CIGS dal 1/10/2014, tale istanza non può essere accolta in quanto nel quinquennio dal 1/10/2024 al 1/10/2020 risultano concessi 13 mesi (ottobre 2020 e dal 1° novembre 2021 al 30 novembre 2022) che aggiunti al periodo richiesto (dal 1/10/2024 al 30/09/2025) porterebbero a raggiungere i 25 mesi di trattamento;
- se venissero richiesti 12 mesi CIGS dal 1/11/2024 la richiesta può essere accolta in quanto nel quinquennio dal 31/10/2025 al 1/11/2020 risultano concessi 12 mesi di cassa integrazione che aggiunti al periodo richiesto non superano i 24 mesi di trattamento.

Nel caso in cui il trattamento richiesto è un trattamento di **CIGO**, ai fini della durata massima complessiva, si applicheranno gli stessi criteri, prendendo come riferimento la settimana piuttosto che il mese, trattandosi di periodi di intervento di più breve durata e in ragione della circostanza per cui lo stesso legislatore nel declinare le durate massime della CIGO fa riferimento alla settimana come unità di misura.

### **CIGO - esempio 3)**

In data 1° gennaio 2019 un'azienda richiede 52 settimane di **CIGO**. Ulteriori 52 settimane vengono fruito dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021. In data 1° gennaio 2024 se l'azienda dovesse richiedere una ulteriore settimana di CIGO occorre verificare il quinquennio a ritroso. Il trattamento potrà essere concesso: la settimana potrà essere autorizzata in quanto risulteranno autorizzati 23 mesi e 3 settimane, cumulando la settimana richiesta si giunge ai 24 mesi complessivi.

Per schematizzare:

- 1/01/2019 – 31/12/2019: 52 settimane CIGO
- 1/01/2021 – 31/12/2021: 52 settimane CIGO
- 1/01/2024: 1 settimana di CIGO autorizzata: in quanto nel quinquennio risultano 23 mesi e 3 settimane già fruito, cumulando la settimana richiesta si giunge ai 24 mesi complessivi.

### **CIGO - esempio 4)**

a) Si supponga che un'azienda abbia utilizzato 39 settimane di **CIGO** dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 e che chieda un nuovo periodo cigo di 13 settimane dal 1/10/2018 al 31/12/2018.

Secondo il nuovo metodo ministeriale si dovrà andare a ritroso dal 31/12/2018 fino al 01/01/2017 e si contano le settimane, le quali ammontano a 52 complessive (si ricomprende nel calcolo anche il periodo oggetto di richiesta) pertanto la richiesta potrà essere accolta.

Per schematizzare:

- 1/01/2017 – 30/09/2017: 39 settimane CIGO
- 1/10/2018 – 31/12/2018: 13 settimane CIGO – SI autorizzata

b) Qualora invece l'impresa abbia utilizzato 40 settimane di **CIGO** dal 01/01/2017 al 07/10/2017 sommando a queste 40 settimane le 13 oggetto di richiesta si raggiungerebbero le 53 settimane nel biennio, pertanto la richiesta dal 01/10/2018 al 31/12/2018 non sarebbe accolta.

Per schematizzare:

- 1/01/2017 – 07/10/2017: 40 settimane CIGO
- 1/10/2018 – 31/12/2018: 13 settimane CIGO – NO autorizzata

## **RAFFRONTO TRA VECCHIO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLO**

Per comprendere il passaggio tra il "vecchio" ed il "nuovo" sistema di calcolo si faccia riferimento all'esempio 4) lettera b) ovvero secondo il "vecchio" sistema si doveva partire dal 7/10/2018 e andare a ritroso fino all'8/09/2016 e conteggiare le settimane, secondo tale calcolo le settimane sarebbero 40 quindi la prima settimana sarebbe accoglibile, il calcolo doveva essere ripetuto per le settimane successive spostandosi in avanti sul calendario dal 15/10/2018 al 16/09/2016 e così via. Applicando questo criterio di calcolo sulla singola settimana per l'azienda sarebbero accoglibili 12 settimane e resterebbe fuori solo la 13ª settimana che si colloca oltre le 52 accoglibili.

Pertanto con il vecchio sistema di calcolo la cigo sarebbe stata parzialmente accoglibile per 12 settimane, con il nuovo metodo invece tutte e 13 le settimane richieste sono respinte ("o tutto o niente").

## **LIMITI DI DURATA PER I FONDI DI SOLIDARIETA'**

In materia di fondi di solidarietà, il Ministero specifica che, in analogia alla cigo/cigs, si dovrà prendere quale riferimento il mese, tranne il caso in cui la prestazione sia disciplinata con l'unità di misura della settimana (ad es. il caso dell'assegno ordinario nel FIS che può essere richiesto per 26 settimane nel biennio mobile).

(Fonti: Ministero del Lavoro circolare n. 17/2017)



# Invio prospetto disabili entro il 31 gennaio 2018 e tempo sino al 1 marzo per coprire la quota di obbligo

**Entro il 31 gennaio 2018** deve essere inviato telematicamente il prospetto informativo disabili da parte dei datori di lavoro che occupano 15 o più dipendenti costituenti base di computo, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Il prospetto informativo disabili è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

**Il Prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.**

I datori di lavoro, che hanno sede legale e le unità produttive ubicate in un'unica Regione inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione. I datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni inviano il prospetto informativo presso il servizio informativo ove è ubicata la sede legale dell'azienda.

Le aziende con sede in Friuli Venezia Giulia tenute all'obbligo di assunzione del soggetto disabile devono inviare il prospetto informativo "Unipi" tramite il servizio telematico



regionale Adeline indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.

**Si ricorda che dal 1° gennaio 2018**, a seguito della soppressione dell'art. 3 co 2 della L. 68/1999 da parte del d.lgs. n. 151/2015, **l'obbligo di assunzione del soggetto disabile scatta sin dalla 15° unità. Pertanto le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo decorrenti dal 1° gennaio 2018 per mettersi in regola scadenti il prossimo 1 marzo 2018.**

Si ritiene utile, ai fini del rispetto dell'obbligo di assunzione, ricordare che:

- l'assunzione del soggetto disabile può avvenire tramite
  - assunzione nominativa
  - assunzione numerica
  - assunzione nominativa a seguito di convenzione ex legge 68/99 art. 11
  - agenzia di somministrazione a condizione che la missione non sia inferiore a 12 mesi
- è possibile assumere il soggetto disabile anche come *telelavorista*
- nella fascia 15-35 dipendenti il disabile con *invalidità superiore al 50% o ascrivibile alla V categoria* in base alla tabella DPR n. 246/1997 viene computato come unità intera a prescindere dall'orario di lavoro svolto
- il lavoratore disabile assunto a tempo parziale con orario superiore al 50% è considerato come unità intera (se l'orario è invece inferiore viene calcolato in proporzione)
- il lavoratore già disabile prima della costituzione del rapporto di lavoro anche se non assunto tramite collocamento obbligatorio è computabile ai fini della quota di obbligo
- il lavoratore divenuto disabile dopo l'assunzione è anch'esso computabile ai fini della quota di obbligo

## Regime sanzionatorio

- pagamento di una somma pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato ( $€ 30,64 \times 5 = € 153,20$  al giorno) la sanzione è diffidabile (pagamento di  $\frac{1}{4}$  dell'importo complessivo)
- pagamento di una somma pari a € 635,11 in caso di mancato invio telematico del prospetto informativo maggiorato di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo.

(Fonti: Legge n.68/1999)



## SISTRI: proroga per tutto il 2018 e regolarizzazione dei pagamenti pregressi

La Legge di Bilancio ha prorogato al 31 dicembre 2018 la piena operatività del SISTRI, nonché l'applicazione delle sanzioni per il mancato utilizzo del sistema.

Per tutto il nuovo anno si continuerà a compilare il registro di carico/scarico e il formulario, anche mediante apposito formato digitale in via di predisposizione da parte del Ministero. Sempre nell'ottica della smaterializzazione, la quarta

copia del formulario potrà essere validamente trasmessa via PEC. A breve il Ministero istituirà una procedura per il recupero dei contributi SISTRI dovuti e non versati, nonché per dar seguito alle richieste di rimborso e/o conguaglio da parte degli utenti. Il rispetto di tale procedura consentirà di regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni e senza pagare interessi.

## Attrezzature non a norma: se destinate a riparazione o demolizione la vendita è ammessa

Attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale (DPI) e impianti non conformi alle norme di sicurezza possono essere venduti o ceduti senza incorrere in sanzioni a condizione che siano destinati non all'utilizzo bensì ad una delle seguenti finalità:

- Demolizione
- Riparazione ai fini della messa a norma
- Mera esposizione al pubblico

Lo ha recentemente chiarito la Commissione Interpelli (interpello 1/2017) recependo l'orientamento di una sentenza del 2013 (Cassazione penale, sez. III, n. 40590 del 3 maggio 2013).

Il divieto di utilizzo ed il motivo della cessione (demolizione, riparazione ai fini della messa a norma, esposizione al



pubblico) devono essere chiaramente esplicitati e documentati.

## Attrezzature di lavoro: entro il 12 marzo 2018 aggiornamento della formazione effettuata prima dell'Accordo

L'accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, che ha disciplinato i percorsi abilitativi per alcune attrezzature di lavoro (PLE, gru, trattori, carrelli elevatori, MMT, ecc.), ha salvaguardato la formazione effettuata prima del 12 marzo 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) sancendo – al punto 9.1.lett. a) - il *"riconoscimento dei corsi effettuati prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall'accordo, composti di parte teorica, parte pratica e verifica finale dell'apprendimento"*.

Pertanto gli operatori che, alla data del 12 marzo 2013, avevano già ricevuto una formazione teorico-pratica di durata non inferiore a quella stabilita dall'Accordo per le specifici-

che attrezzature, non hanno dovuto rifrequentare il corso. La validità di tale formazione pregressa, inizialmente fissata in *"5 anni dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento"*, è stata successivamente modificata in **"5 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo"**, ovvero 5 anni dal 12 marzo 2013 (Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, punto 12.11).

Entro il 12 marzo 2018, pertanto, tutti gli operatori validamente formati prima dell'entrata in vigore dell'Accordo del 22 febbraio 2012 dovranno frequentare il modulo di aggiornamento da minimo 4 ore relativo alle specifiche attrezzature utilizzate.

Per informazioni rivolgersi agli uffici di Confartigianato.



# Finanziamenti per la sicurezza sul lavoro: pubblicato il nuovo bando ISI INAIL

È stato pubblicato il **Bando ISI INAIL 2017** relativo a “finanziamenti alle imprese per interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Di seguito si riportano i punti salienti dell’iniziativa.

## 1. OBIETTIVO

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentate 5 tipologie di progetto:

1. Progetti di **investimento** e progetti per l’adozione di **modelli organizzativi e di responsabilità sociale** (100 milioni di Euro);
2. Progetti di investimento “tematici”, tesi a ridurre il rischio dovuto alla **movimentazione manuale dei carichi – MMC** (44,4 milioni di Euro circa)
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti **amianto** (60 milioni di Euro);
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore del **legno e della ceramica** (10 milioni di Euro).
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore dell’**agricoltura primaria** (35 milioni di Euro).

## 2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

A livello nazionale sono stati stanziati **249.000.000 di euro**. L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del **65% dei costi del progetto**.

Per i progetti 1,2 e 3 il contributo massimo è pari a 130.000 euro, quello minimo a 5.000 euro (non esiste soglia minima per i progetti di adozione di modelli organizzativi presentati da imprese fino a 50 dipendenti). Per i progetti di tipo 4 il contributo massimo è pari a 50.000 euro, quello minimo 2.000 euro. I progetti che comportano contributi superiori a 30.000 euro possono ricevere un’anticipazione del 50%.

## 3. DESTINATARI

Per i progetti 1,2,3 sono destinatarie le imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA ed in regola con gli obblighi contributivi (ad esclusione delle imprese operanti nel

settore della produzione agricola primaria e delle imprese destinatarie dei progetti di tipo 4).

Per i progetti di tipo 4 sono destinatarie le micro e piccole imprese, anche individuali, con i seguenti ATECO:

### Legno:

- C 16.1 Taglio e piallatura del legno
- C 16.23 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia
- C 16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- C 16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno
- C 16.29 Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
- C 16.22 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

### Ceramica:

- C 23.32 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta
- C 23.2 Fabbricazione di prodotti refrattari
- C 23.49 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
- C 23.31 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
- C 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
- C 23.42 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
- C 23.43 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
- C 23.44 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

## 4. MODALITA' E TEMPI

Le imprese avranno a disposizione il periodo **dal 19 aprile al 31 maggio 2018** per compilare la domanda on line. Raggiunta la soglia minima potranno accedere alla procedura informatica per ottenere il codice identificativo utile alla partecipazione al click-day. Le imprese collocate in posizione utile saranno ammesse, qualora risultate idonee, a contributo.

Per informazioni: [www.inail.it](http://www.inail.it)

# MUD 2018: la comunicazione semplificata non potrà più essere cartacea

Il MUD dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2018 utilizzando il nuovo “modello unico” introdotto dal DPCM 28 dicembre 2017. Tra le novità va segnalata l’obbligatorietà dell’invio in forma telematica o tramite PEC, e non più via raccomandata, della “Comunicazione Rifiuti in forma semplificata” (prevista per i produttori iniziali che producono nella propria Unità Locale non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali). Tale comunicazione dovrà riportare la firma autografa del

dichiarante ed essere trasformata in un unico documento PDF contenente:

- copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante
- copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente
- copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se la comunicazione è firmata digitalmente)

Info e chiarimenti su: [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it)



# Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2018

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 20 novembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 280 del 30 novembre 2017, ha comunicato l'aumento di perequazione automatica delle pensioni. Per l'anno 2016 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni da applicarsi con effetto dal 1° gennaio 2017, già determinata in via provvisoria nella misura del 0,0%, è stata confermata - in via definitiva - nella stessa misura. Pertanto le prestazioni non subiranno alcun conguaglio. Per l'anno 2017 la percentuale di variazione per il calcolo

della perequazione delle pensioni da applicarsi dal 2018 è determinata nella misura *previsionale* dello 1,1%. In base alla circolare Inps n. 186 del 21 dicembre 2017 i trattamenti che verranno quindi posti in pagamento nell'anno 2018 saranno i seguenti:

## IMPORTI PROVVISORI 2018

TRATTAMENTI MINIMI	
IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
€ 507,42	€ 6.596,33

ASSEGNI VITALIZI		PENSIONI SOCIALI		ASSEGNI SOCIALI	
IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
€ 289,24	€ 3.760,12	€ 373,33	€ 4.853,29	€ 453,00	€ 5.889,00

AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO (Indice ISTAT provvisorio)		
Dall' 1.01.2018	aumento dell'1,1% fino a 3 volte il TM	fino a € 1.505,67
	aumento dell'1,045% oltre 3 e fino a 4 volte il TM	sulla parte di pensione compresa tra € 1.505,68 e € 2.007,56
	aumento dello 0,825% oltre 4 e fino a 5 volte il TM	sulla parte di pensione compresa tra € 2.007,57 e € 2.509,45
	aumento dello 0,550% oltre 5 e fino a 6 volte il TM	sulla parte di pensione compresa tra € 2.509,46 e € 3.011,34
	aumento dello 0,495% oltre 6 volte il TM	sulla parte di pensione eccedente € 3.011,35

## Incremento della speranza di vita applicabile dal 2019

### DECRETO DIRETTORIALE 5 DICEMBRE 2017

L'articolo 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, ha stabilito modalità e criteri di attuazione dell'adeguamento, già introdotto dalla legge n. 102/2009, dei requisiti per l'accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita registrata dall'ISTAT.

Per l'attuazione dell'incremento previsto dal gennaio 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato il **decreto direttoriale 5 dicembre 2017** pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017.

Il decreto, diversamente dalle ipotesi formulate in sede di iter parlamentare della manovra 2011, prevede un incremento dei requisiti anagrafici di **5 mesi** e un aumento della quota di cui alla tabella B allegata alla legge n. 243/2004 di **0,4 unità**. Pertanto, per il biennio 2019 - 2020 i requisiti di età, contribuzione e quota per l'accesso a pensione, per la generalità dei lavoratori, risultano essere quelli indicati nelle tabelle che seguono.

L'età minima per l'accesso a pensione con la norma eccezionale di cui al comma 15bis dell'articolo 24 della riforma

Monti non subisce l'adeguamento giacché i soggetti destinatari hanno già perfezionato i 64 anni e 7 mesi richiesti. Si ricorda che i requisiti per soggetti occupati in mansioni **usuranti**, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 232/2016, non subiranno l'adeguamento alla speranza di vita. Pertanto si riporta comunque la tabella dei requisiti senza adeguamento.

La tabella dei requisiti previsti per i soggetti rientranti nelle norme di **salvaguardia** in base alle quali sono stati mantenuti i requisiti vigenti al 2011 con l'applicazione della relativa finestra, sarebbe superflua in quanto per la maggior parte delle fattispecie previste la data ultima di apertura della finestra è collocata nel gennaio 2019; tuttavia, considerato che potranno perfezionare i requisiti anche dopo il 2018 i soggetti collocati in mobilità per accordi intervenuti prima del 2011 si riporta la tabella aggiornata al nuovo adeguamento.

Si ricorda, infine, che l'età per ottenere l'**assegno sociale** dal 2018 subisce l'elevazione già prevista dalla riforma del 2011, a questo si aggiunge l'adeguamento alla speranza di vita a partire dal 2019.



## REQUISITO ANAGRAFICO per la PENSIONE di VECCHIAIA

ORDINARIO	Donne dipendenti		67 anni
	Donne autonome e iscritte alla G.S.		
	Uomini e Donne pubbliche dipendenti		
ALTERNATIVO per gli iscritti dal 1996			71 anni
INVALIDI all'80%	Donne		56 anni
	Uomini		61 anni
NON VEDENTI dalla nascita	FPLD	Donne	51 anni
		Uomini	56 anni
	GG.SS.	Donne	56 anni
		Uomini	61 anni
Altri soggetti NON VEDENTI	FPLD	Donne	56 anni
		Uomini	61 anni
	GG.SS.	Donne	61 anni
		Uomini	66 anni

## PENSIONE ANTICIPATA

REQUISITO CONTRIBUTIVO	Donne	42 anni e 3 mesi
	Uomini	43 anni e 3 mesi
REQUISITO ANAGRAFICO per gli iscritti dal 1996		64 anni

## PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI

41 anni e 5 mesi

## REQUISITO di ETÀ e QUOTA per la PENSIONE di ANZIANITÀ - Lavoratori occupati in LAVORI USURANTI Applicabili fino al 2026

FPLD	Generalità dei beneficiari	Età		61 anni e 7 mesi	
		Quota		97,6	
	Lavoratori notturni a turni	72 – 77 giorni	Età		62 anni e 7 mesi
			Quota		98,6
64 – 71 giorni		Età		63 anni e 7 mesi	
		Quota		99,6	
GG.SS.	Generalità dei beneficiari	Età		62 anni e 7 mesi	
		Quota		98,6	
	Lavoratori notturni a turni	72 – 77 giorni	Età		63 anni e 7 mesi
			Quota		99,6
		64 – 71 giorni	Età		64 anni e 7 mesi
			Quota		100,6

## REQUISITO ANAGRAFICO per la PENSIONE di VECCHIAIA per i LAVORATORI SALVAGUARDATI

Donne dipendenti, autonome e iscritte alla G.S.	62 anni e 9 mesi
Uomini e Donne pubbliche dipendenti	66 anni

## REQUISITO di ETÀ e QUOTA per la PENSIONE di ANZIANITÀ per i LAVORATORI SALVAGUARDATI

FPLD	Età	62 anni
	Quota	98
	Derogati Legge 247/2007	58 anni
GG.SS.	Età	63 anni
	Quota	99
	Derogati Legge 247/2007	59 anni

## PENSIONE in TOTALIZZAZIONE

REQUISITO ANAGRAFICO per la PENSIONE DI VECCHIAIA	66 anni
REQUISITO CONTRIBUTIVO per la PENSIONE DI ANZIANITÀ	41 anni

## REQUISITO ANAGRAFICO per l'ASSEGNO SOCIALE

2018	66 anni e 7 mesi
2019	67 anni

Per quanto superfluo, si ricorda che l'incremento va applicato anche ai soggetti iscritti presso i fondi che prevedono norme speciali e che sono stati oggetto di specifico decreto di armonizzazione.



## Pordenone

## Caro energia: le contro misure del CAEM

Il continuo aumento dei prezzi energetici sta causando seri problemi ai fornitori che non sono più in grado di onorare l'impegno, per l'intero periodo contrattuale, con le aziende con cui hanno sottoscritto contratti a tariffe particolarmente competitive. Così, le imprese si vedono arrivare comunicazioni unilaterali con le quali alcuni fornitori dichiarano di non poter più proseguire con le forniture.

Infatti, in un mercato in cui la concorrenza è agguerrita alcuni fornitori hanno, probabilmente, chiuso i loro contratti di acquisto all'ingrosso "scommettendo" sulla possibilità che i costi di mercato si sarebbero abbassati. Ma così non è avvenuto, anzi, i costi dell'energia elettrica nel 2017 sono risultati in continuo aumento, da qui la cessazione delle forniture perché troppo onerose.

I casi delle società GALA e Youtrade nei mesi passati, e le comunicazioni inviate a fine dicembre ad alcune aziende da parte della società Meta Energia, confermano quanto sia importante valutare con attenzione le proposte. Con-

partigianato Pordenone, insieme ad altre 32 associazioni provinciali, negozia le tariffe tramite il Consorzio CAEM (Consorzio Acquisti Energia & Multiutility): i fornitori vengono scelti valutando con attenzione e le tariffe devono rispondere a requisiti di oggettiva applicazione. Sottoscrivere un contratto con tariffe in assoluto contrasto con l'andamento del mercato rischia di essere controproducente, in quanto le aziende si vedono poi arrivare comunicazioni di cessazione anticipata delle forniture, e quindi devono attivare nuovi contratti con tariffe molto più alte per i continui aumenti dell'energia elettrica e del gas.

CAEM sceglie i fornitori con attenzione, valutando l'oggettiva credibilità dell'offerta, anche rispetto all'andamento delle condizioni di mercato.

Si invitano quindi le imprese a rivolgersi agli uffici territoriali di Confartigianato Pordenone per valutare la propria bolletta energetica e gli eventuali risparmi.

## Formazione, ecco le nostre proposte

Con l'inizio del nuovo anno Confartigianato Pordenone ricorda alle imprese la propria offerta formativa rivolta a imprenditori, dipendenti e collaboratori. I corsi in corso di programmazione sono:

- RSPP datore di lavoro
- Aggiornamento RSPP datore di lavoro
- Addetti Pronto soccorso 12 ore
- Addetti Pronto soccorso 16 ore
- Aggiornamento addetto primo soccorso 4 ore
- Aggiornamento addetto primo soccorso 6 ore
- Addetti Antincendio basso 4 ore
- Addetti Antincendio medio 8 ore
- Aggiornamento addetti antincendio basso 2 ore
- Aggiornamento addetti antincendio basso 5 ore
- Addetti allestimento ponteggi metallici
- Aggiornamento addetti allestimento ponteggi metallici
- Addetti Piattaforme aeree (PLE)
- Addetti gru per autocarro
- Addetti gru mobili
- Addetti carrelli elevatori
- Addetti gru a torre

- Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatori frontali, terne
- Addetti a lavori in presenza di traffico veicolare
- Haccp responsabili
- Haccp dipendenti
- Addetti Lavori in quota
- Sicurezza lavoratori
- Aggiornamento sicurezza lavoratori
- Preposto

Inoltre sono in partenza anche alcune proposte per chi deve iniziare la propria carriera di imprenditore nel settore dei trasporti. Nello specifico i corsi riguardano:

Accesso alla professione autotrasportatore di merci 150 h  
Corso preliminare di formazione all'esercizio della funzione di gestore dei trasporti per imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t. 74 h. Tali corsi permettono alle ditte di qualificarsi e nel contempo di ottemperare ai previsti obblighi di legge. Per informazioni sulle date e i costi dei singoli corsi, è disponibile l'ufficio Formazione 0434-509250/269, dottoressa Manola Furlanetto, e-mail [m.furlanetto@confartigianato.pordenone.it](mailto:m.furlanetto@confartigianato.pordenone.it)

## Trieste

## Iniziative 2018 di collaborazione tra Imprese e Fab Labs

Confartigianato Trieste si è aggiudicata il **progetto Labs.4.SMEs** assieme a cinque partner provenienti da Italia e Austria. Obiettivo del progetto è quello di rafforzare la collaborazione tra PMI e Labs (fablabs, laboratori digitali, ecc.) per promuovere l'innovazione tecnologica. Grazie ai fondi del **Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020**, entro il primo trimestre del 2018 saranno organizzati

degli incontri operativi e gratuiti durante i quali le imprese avranno la possibilità di entrare nei Fab Labs e di confrontarsi direttamente con i makers.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai referenti del Progetto ai seguenti contatti: [francesca.secco@artigianits.it](mailto:francesca.secco@artigianits.it) (040/3735214) e [sara.olivieri@artigianits.it](mailto:sara.olivieri@artigianits.it) (040/3735258).



## Trieste

### Corsi sicurezza

Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicurezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti delle imprese associate. Si invitano pertanto gli interessati a contattare l'Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 0403735258 oppure email sara.olivieri@artigianits.it) per eventuali informazioni e per poter procedere con le pre-

scrizioni ai singoli corsi sotto indicati. Si ricorda inoltre che, per facilitare il mantenimento della corretta periodicità prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pianificare per tempo la formazione necessaria alle imprese associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo anticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza.

<b>Formazione lavoratori base (16 ore) rischio basso – medio - alto</b> 1 edizione in programma	Gennaio 2018
<b>Formazione lavoratori aggiornamento (6 ore) rischio basso – medio - alto</b> 2 edizioni in programma	Gennaio e Febbraio 2018
<b>Primo Soccorso aggiornamento (4 e 6 ore)</b> 1 edizione in programma	Gennaio e Febbraio 2018

### Aggiornamento Formazione Lavoratori

Si informa che, in base a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativi alla **formazione obbligatoria** in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, Confartigianato Trieste organizza, nei mesi di **gennaio e febbraio**, diverse edizioni del corso **Aggiornamento Lavoratori (durata: 6 ore)**. Si ricorda che tale corso deve essere frequentato, con una

**periodicità quinquennale**, da **tutti i dipendenti e soci lavoratori presenti in azienda** (indipendentemente dalla tipologia di contratto con la quale sono assunti). Si invitano pertanto le imprese a verificare il possesso dei relativi attestati di formazione, a contattare tempestivamente l'Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 040 3735258) per le eventuali verifiche del caso e per procedere con l'iscrizione.

## Gorizia

### COSMOPROF 2018

Confartigianato Imprese Gorizia, considerata la buona riuscita delle scorse edizioni, organizza una corriera per le imprese associate **lunedì 19 marzo 2018** in occasione dell'edizione 2018 del **Cosmoprof di Bologna**, l'evento più importante del settore dell'estetica, della bellezza e cosmesi. **Il costo (comprensivo di biglietto di ingresso e viaggio) è di € 40,00 pro-capite IVA compresa:** ai fini organizzativi invitiamo gli interessati a compilare la scheda di adesione allegata e consegnarla assieme ai soldi direttamente presso gli uffici mandamentali di Confartigianato Imprese

Gorizia all'attenzione di Michele Feresin, **ENTRO E NON OLTRE VENERDI' 2 MARZO 2018**. I posti massimi sono 50 e le iscrizioni saranno prese in considerazione in base alla data di consegna agli uffici; il programma dettagliato della giornata sarà comunicato ai partecipanti un paio di giorni prima dell'evento. Per qualsiasi approfondimento, invitiamo gli interessati a contattare la segreteria organizzativa di Confartigianato Imprese Gorizia al numero 048182100 – int. 582 (rif. Patrizia Sacchetti).

**SCHEDA ADESIONE - COSMOPROF 2018 – LUNEDI' 19 MARZO 2018  
DA RESTITUIRE ASSIEME AD € 40,00 pro-capite ENTRO VENERDI' 2 MARZO 2018**

Ragione sociale impresa.....

Indirizzo / Comune ..... Tel.....

C.F. / P. IVA ..... E-mail.....

Cognome e nome partecipante:..... Cellulare .....

Cognome e nome partecipante:..... Cellulare .....

Cognome e nome partecipante:..... Cellulare .....

Data ..... Firma .....

I dati verranno trattati ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 tutela della Privacy. CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE:  
• L'Associazione si riserva di annullare l'evento, qualora non venga raggiunto il numero minimo di 45 partecipanti  
• Nel caso in cui le adesioni pervenute superino il numero massimo stabilito, si farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione.



## Udine

## Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO 2018	FEBBRAIO	MARZO
Primo Soccorso (rischio medio - 12 ore)	Udine	
Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio medio - 6 ore)	Udine	
Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)		Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)		Udine
Antincendio (rischio basso - 4 ore)		Udine
Antincendio (rischio medio - 8 ore)		Udine
LAV - Formazione di base dei lavoratori	Udine	Udine
AggLAV - Aggiornamento Formazione di base dei lavoratori		Udine
CCE - Conduttore Carrelli Elevatori	Udine	
AggCCE - Aggiornamento per Conduttore Carrelli Elevatori	Udine	
CGA - Conduttore Gru su Autocarro	Udine	Udine
AggCGA - Aggiornamento per Conduttore Gru su Autocarro (4 ore)	Udine	
MMT - Macchine movimento terra (corso base 16 ore)		Udine
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili	Udine	Udine
AggPLE - Aggiornamento Conduttore Piattaforme elevabili (4 ore)	Udine	Udine
Aggiornamento Ponteggi (4 ore)	Udine	
Quota - Formazione all'uso di dpi di 3° categoria per lavori in quota (4 ore)		Udine
AggRSPP - Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto)	Udine	

## COSMOPROF 2018

Confartigianato Udine, in occasione dell'edizione 2018 di **Cosmoprof Bologna**, l'evento più importante del settore dell'estetica, della bellezza e della cosmesi, organizza un viaggio in corriera per la giornata di **lunedì 19 marzo 2018**. **Il costo di partecipazione (comprensivo di biglietto d'ingresso in fiera e viaggio in pullman) è di € 40,00 a persona IVA compresa.** Ai fini organizzativi invitiamo gli interessati a compilare la sottostante scheda di adesione, consegnandola assieme al denaro, presso la sede o gli uffici zionali di Confartigianato Udine, all'attenzione di Alessandro Ferreghini (tel. 0432/516736 mail aferreghini@uaf.it) **entro il 1° marzo p.v.** I posti disponibili sono **50** e le iscrizioni saranno prese in considerazione, in base all'ordine cronologico di ricevimento.

**SCHEDA ADESIONE - COSMOPROF 2018 - LUNEDI' 19 MARZO 2018  
DA RESTITUIRE ASSIEME ALLA QUOTA DI € 40,00 ENTRO IL 1° MARZO**

Ragione sociale ditta .....	.....
C.F. / P. IVA .....	Tel. ....
Cognome e nome partecipante: .....	Cellulare ..... Mail.....
Cognome e nome partecipante: .....	Cellulare ..... Mail.....
Cognome e nome partecipante: .....	Cellulare ..... Mail.....
Cognome e nome partecipante: .....	Cellulare ..... Mail.....
Cognome e nome partecipante: .....	Cellulare ..... Mail.....

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**I dati verranno trattati ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 tutela della Privacy.** CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE:

- L'Associazione si riserva di annullare l'evento, qualora non venga raggiunto il numero minimo di 45 partecipanti
- Nel caso in cui le adesioni pervenute superino il numero massimo stabilito, si farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione.